

SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI

Regolamento interno del curriculum di maturità specializzata sanitaria e sociale (del 20 agosto 2007)

Capitolo I Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 Questo regolamento si applica all'anno di maturità specializzata istituito secondo gli art. 17 e 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003 emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e l'art. 30 del Regolamento per il curriculum di certificato di scuola specializzata e di maturità specializzata sanitaria e sociale del 30 agosto 2004, approvato dalla Divisione della formazione professionale il 31 agosto 2004.

Finalità

Art. 2 La maturità specializzata ha lo scopo di completare le conoscenze e le capacità apprese in precedenza dall'allievo, alternando periodi di formazione teorica a periodi di preparazione pratica e permette di acquisire le basi fondamentali richieste per l'accesso alle formazioni di grado terziario offerte nei settori sanitario e sociale.

Elementi

Art. 3 L'anno di maturità specializzata è costituito dai seguenti elementi:

- a) insegnamenti di materie professionali;
- b) stage in una struttura sanitaria o sociale;
- c) lavoro di maturità;
- d) verifica di idoneità.

Organizzazione, calendario

Art. 4 ¹La scuola definisce i periodi di insegnamento teorico e di pratica, come pure le modalità previste per la realizzazione nelle sue diverse fasi dell'anno di maturità specializzata.

²Essa designa un docente responsabile, che è il punto di riferimento per tutte le persone interessate.

Capitolo II

Elementi della maturità specializzata

Insegnamenti	Art. 5	¹ Gli insegnamenti nelle materie professionali sono sviluppati a moduli e vengono generalmente effettuati in corsi a blocco.
a) Durata, moduli		² Il corso a blocco iniziale ha luogo in settembre; le rimanenti ore/lezione sono ripartite in due corsi a blocco settimanali, di regola a gennaio e ad aprile, e in giornate dedicate al lavoro di maturità durante i mesi di aprile e maggio.
b) Materie	³ I moduli sono i seguenti:	<ul style="list-style-type: none"> - uomo e salute - politica sociale o politica sanitaria - etica professionale - psicologia dello sviluppo - metodologia della ricerca e lavoro di maturità - questioni professionali
c) Assenze	⁴	Le assenze durante i corsi blocco sono consentite fino ad un massimo del 20% delle ore d'insegnamento, superato il quale la formazione deve essere interrotta
Stage	Art. 6	Durante lo stage l'allievo :
a) Attività		<ul style="list-style-type: none"> - sperimenta gradualmente l'assunzione di compiti operativi; - progetta e attua, in accordo con il responsabile pratico designato dalla struttura, interventi diretti sull'utenza. - esercita l'uso di strumenti di osservazione e raccolta di dati; - partecipa a riunioni di coordinamento con gli operatori della struttura ospitante; - aggiorna costantemente il proprio diario di bordo, che costituirà la base per l'elaborazione del lavoro di maturità.
b) Durata, assenze	Art. 7	¹ Lo stage ha una durata di 24 settimane effettive di lavoro, non comprensive né delle settimane di corso blocco (gennaio e aprile) né delle vacanze.
		² Deve essere effettuato nel Cantone o al di fuori di esso, in un'unica struttura considerata idonea dalla Scuola, nell'indirizzo scelto, attestato nel certificato di scuola specializzata.
		³ In casi valutati sulla base di uno specifico progetto una parte dello stage può essere svolto nell'ambito di una seconda struttura, purché la durata dello stesso non superi le 4 settimane.
		⁴ Le assenze durante lo stage a causa di malattia o infortunio, debitamente giustificate sono consentite fino ad un massimo di due settimane lavorative senza necessità di recupero. Durate superiori comportano un prolungamento corrispettivo. Situazioni particolari sono esaminate dalla direzione. Il periodo di stage di 24 settimane deve comunque essere concluso entro e non oltre il 31 maggio.

- c) Statuto
- Art. 8** ¹La statuto di riferimento per la stipulazione del contratto di stage è quello di praticante (o stagiaire).
- ²Per gli aspetti di tipo contrattuale fanno stato le disposizioni della struttura ospitante; in loro assenza fa stato il contratto tipo definito dalla Scuola.
- ³La struttura assicura l'allievo contro i rischi di infortuni professionali e no, come pure per la responsabilità civile.
- ⁴L'orario di lavoro corrisponde a quello in uso nella struttura ospitante e di principio dovrà essere analogo a quello in vigore per il personale occupato a tempo pieno.
- d) Ricerca del posto
- Art. 9** ¹Entro il termine prestabilito l'allievo propone alla scuola la struttura in cui egli intende effettuare il periodo di formazione pratica.
- ²La scuola è a disposizione dell'allievo per dare le informazioni necessarie alla ricerca del posto di stage.
- e) Contratto
- Art. 10** ¹Il contratto di stage, riservata l'approvazione da parte della Scuola, deve essere sottoscritto dal responsabile della struttura di stage e dal praticante o dal suo rappresentante legale.
- ²Il contratto deve contenere in particolare le seguenti indicazioni: funzione svolta; durata; orario di lavoro; retribuzione; coperture assicurative.
- f) Inserimento
- Art. 11** ¹La struttura di stage designa un responsabile pratico che funge da riferimento per l'allievo durante tutta la durata dello stage.
- ²Nell'ambito della sua attività il responsabile pratico introduce il praticante, lo favorisce nella conoscenza dell'istituzione, lo avvia alle mansioni che deve assumere, lo accompagna e ne valuta le prestazioni.
- ³In caso di necessità, problemi o dubbi lo studente si rivolge al responsabile pratico, che valuta l'eventuale necessità di coinvolgere la scuola.
- g) Bilancio intermedio
- Art. 12** ¹Entro il quarto mese di stage l'allievo opera con il responsabile pratico della struttura ospitante e con il docente designato dalla scuola un bilancio intermedio del periodo di pratica.
- ²Durante il periodo di pratica le situazioni che presentassero delle difficoltà devono essere segnalate alla scuola dal responsabile pratico o dall'allievo tempestivamente e comunque entro il quarto mese di stage.

Lavoro di maturità **Art. 13** ¹Il lavoro di maturità deve essere elaborato individualmente e per iscritto, secondo le direttive metodologiche del docente responsabile. Va presentato in maggio entro il termine e alle condizioni stabilite dalla Direzione, sostenuto oralmente di fronte ad una Commissione d'esame e costituisce l'occasione principale di approfondimento e di riflessione sull'esperienza di stage. La mancata consegna nei termini indicati dalla Scuola comporta la bocciatura dell'anno.

²Esso deve attestare l'avvenuta fusione delle conoscenze teoriche nell'esperienza pratica, porre al centro uno o più interrogativi ad essa collegati, consentire all'allievo di dimostrare di aver acquisito una visione più aperta e completa degli scenari professionali, nonché un atteggiamento personale più maturo.

Verifica di idoneità **Art. 14** ¹L'anno di maturità specializzata è inteso anche a verificare l'idoneità dell'allievo ad affrontare una formazione professionale successiva negli ambiti sanitario o sociale.

²L'attestazione di idoneità è costituita, preliminarmente, dal preavviso dello psicologo designato dalla scuola e, a fine periodo di pratica, dal rapporto positivo rilasciato dal responsabile di formazione pratica.

Capitolo III Ammissione

Requisiti **Art. 15** L'accesso all'anno di maturità specializzata sanitaria e sociale è dato dalla direzione se sono ossequiati i seguenti requisiti:

- a) certificato di scuola specializzata in formazione generale con l'indicazione dell'ambito professionale scelto;
- b) presentazione di un contratto per la formazione in una struttura nel campo sanitario o sociale o socio-educativo, ritenuta idonea dalla scuola.
- c) Idoneità a seguito del colloquio con lo psicologo.

Capitolo IV Valutazioni, rimediazioni,

In generale **Art. 16** ¹Ogni elemento costitutivo dell'anno di maturità specializzata è soggetto a valutazione e deve essere acquisito.

²La scuola determina i criteri e le modalità per le valutazioni dei singoli elementi.

³La valutazione è espressa in termini di "acquisito" / "non acquisito".

⁴Negli insegnamenti delle materie professionali è consentita la valutazione definitiva "non acquisito" per un modulo al massimo.

⁵Nei moduli che comportano una valutazione doppia, ogni docente si esprime separatamente. Perché sia positiva, è necessaria la menzione “acquisito” da parte di entrambi gli insegnanti. E’ diritto degli allievi avere una prova di recupero per ciascuna delle due componenti.

Rimediazioni

a) Insegnamenti

Art. 17 ¹Nelle materie non acquisite è possibile sostenere una seconda valutazione, da effettuarsi al più tardi entro la fine di maggio.

²In caso d'insuccesso l'allievo deve ripetere l'anno.

b) Pratica

Art. 18 L'allievo che non ha conseguito una valutazione positiva del periodo di pratica deve ripetere l'anno.

c) Lavoro di maturità

Art. 19 ¹Se il lavoro di maturità non è stato giudicato acquisito alla prima consegna, l'allievo può ripresentarlo una seconda ed ultima volta in agosto, entro i termini e alle condizioni stabilite dalla Direzione.

²Qualora la seconda valutazione fosse negativa, l'allievo deve ripetere l'anno.

d) Limiti

Art. 20 L'anno di maturità può essere ripetuto al massimo una volta.

Capitolo V

Aspetti finanziari, entrata in vigore

Tassa e spese

Art. 21 ¹La Scuola percepisce una tassa scolastica di fr. 500.- al momento dell'ammissione.

²Le spese per il materiale, trasferte, visite mediche o vaccinazioni sono a carico dell'allievo.

Disposizioni finali

Art. 22 Per quanto non previsto da questo regolamento fanno stato le disposizioni contenute nell'ordinamento scolastico, segnatamente nella Legge della scuola e nel relativo regolamento di applicazione, nella Legge sulle scuole professionali e nel Regolamento delle scuole sociosanitarie.

Entrata in vigore

Art. 23 Questo regolamento entra in vigore a contare dall'anno scolastico 2007/08.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Divisione della formazione professionale con risoluzione n. 560.07.642 del 21 agosto 2007.